



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

DETERMINAZIONE N. 211 del 20-03-2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
RICORSO AL TAR TOSCANA PROT. 10288 DEL 22/02/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 24
Proposta del settore n. 59*

PREMESSO che la società Raffa s.r.l. con sede in Corso G. Matteotti n. 154 a Pieve a Nievole (PT), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. Carlesi Franco, ha notificato all'Amministrazione Comunale in data 22/02/2018 prot. n. 10288, ricorso al TAR Toscana per l'ottenimento della dichiarazione di illegittimità del silenzio dell'Ente in relazione alle note in data 22/02/2017 e 21/06/2017 e per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Toscana n. 862/2016;

CONSIDERATO che la società Raffa s.r.l. aveva presentato a febbraio e giugno 2017, atti di diffida ad adempiere alla sentenza del TAR Toscana n. 862/2016 e che l'incarico di assistenza legale nella fase stragiudiziale relativamente alle predette diffide era stato conferito all'avv. Guido Giovannelli dello Studio Legale Giovannelli & Associati con studio in Prato, Viale della Repubblica n. 245 con determinazione n. 192 del 09/03/2017;

RILEVATO:

- che l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali", pur riconoscendo che anche detti servizi debbano essere considerati come appalti;

- che l'art. 36 comma 2 del citato decreto prevede l'affidamento diretto per importi inferiori alla soglia di Euro 40.000,00;

- che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016 "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori";

CONSIDERATO:

1. che la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;

2. che la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art.7 del D. Lgs. 165/2001;

3. che nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;

4. che diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;

5. che proprio per questo il nuovo Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 50/2016, qualifica l'incarico come una prestazione di servizio, quindi il suo conferimento come un appalto, se pur con le dovute peculiarità tali da escludere, se non per i principi generali, l'affidamento dall'applicazione delle regole ivi contenute;

PRESO ATTO:

- che in seguito alla cd. Spending Review, le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate a reperire i beni e i servizi o aderendo alle convenzioni Consip – per il sopra soglia comunitario,

se attive – oppure di ricorrere al Mepa/altri mercati elettronici o comunque di usare strumenti telematici di acquisto messi a disposizione dalle regioni di riferimento - per il sotto soglia comunitario;

- che il servizio oggetto della presente determinazione è reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ma che, ai sensi dell'art 1 comma 450 della Legge 296/2006, l'utilizzo di START è alternativo al MEPA;

DATO ATTO:

- che con determinazione n. 963 del 1747/11/2016 è stato approvato l'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio e/o, nei limiti di quanto consentito, di incarichi di consulenza, organizzato in 4 sezioni (A - amministrativo; B - civile; C - penale; D - altre materie);

- che l'albo non è vincolante per l'Amministrazione Comunale e prevede inoltre:

- che l'avviso prevede la possibilità in casi particolari ed eccezionali, di procedere al conferimento dell'incarico senza l'esperimento di procedure comparative nonchè a soggetti non iscritti nell'albo stesso,

- che l'avviso prevede inoltre la possibilità di derogare alle modalità di affidamento indicate nel citato avviso ad esempio nel caso in cui l'incarico venga conferito per i gradi successivi al primo ricorso o di affidamento di motivi aggiunti al ricorso principale, consentendo all'amministrazione comunale, motivando opportunamente tale scelta, la facoltà di procedere con affidamento diretto ad un singolo professionista, indipendentemente dall'iscrizione all'elenco;

RILEVATO:

- che con deliberazione giunta n. 52 del 08/03/2018 è stato deciso di costituirsi nel giudizio in oggetto confermando, quale legali di fiducia di questa A.C., cui conferire il relativo mandato ad litem, gli Avv.ti Guido Giovannelli e Mauro Giovannelli, con studio in Prato, Viale della Repubblica n. 245;

- che il preventivo inviato tramite la piattaforma START ammontava a complessivi Euro 4.193,38.=, oneri previdenziali e fiscali compresi;

- che vi è pertanto la possibilità di procedere ad un affidamento diretto tramite la suddetta piattaforma START;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, sulla base della dichiarazione sostitutiva presentata in sede di preventivo, sono state effettuate le verifiche e che le stesse si sono concluse con esito regolare;

RILEVATO:

- che in generale tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del codice dei contratti, ivi compresi quelli in economia o negoziati, l'ufficio competente deve richiedere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo Gare e provvedere a pagare la relativa tassa;

- che il codice CIG è Z5622CC169;

- che tuttavia per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 non vi è la necessità di pagare la relativa tassa;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti o responsabili di servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 34 del 01/03/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) definitivo 2018/2020;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n 35 del 01/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA la Determinazione del Segretario n. 125 del 28/02/2018 con la quale è stata prorogata fino al 31/03/2018 la nomina della sottoscritta Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali;

DETERMINA

1. di affidare l'incarico di costituirsi in giudizio e resistere nel ricorso avanti al TAR Toscana promosso dalla società Raffa s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. Carlesi Franco (ricorso notificato in data 22/02/2018, prot. n. 10288) per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Toscana n. 862/2016, come meglio descritto in premessa, agli avv.ti Guido Giovannelli e Mauro Giovannelli, dello Studio Legale Giovannelli & Associati con studio in Prato, Viale della Repubblica n. 245, eleggendo domicilio presso lo stesso in Firenze, Corso Italia n. 2;
2. di impegnare la somma necessaria complessiva al conferimento dell'incarico e alla copertura della spesa prevista pari ad € 4.193,38.=, comprensiva di IVA, di oneri previdenziali, fiscali", al capitolo 0275/076 "Prestazioni di servizio segreteria generale - prestazioni legali" del bilancio 2018;
3. di conferire valore negoziale alla presente determinazione ed alla lettera di invito contenente tutte le norme che disciplinano il rapporto contrattuale;
4. di dare atto:
 - che le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, come dichiarati dal legale in sede di presentazione del preventivo, sono terminate con esito regolare;
 - che il codice CIG è Z5622CC169;
 - che l'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, la scadenza del termine per il pagamento è fissata tra le parti in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica;
5. di liquidare la spesa dietro presentazione di fattura elettronica da parte del professionista incaricato, secondo quanto disposto dall'art. 184 del TUEL e dell'art. 29 del regolamento comunale di contabilità, operando la debita ritenuta d'acconto;
7. di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio.
8. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, oppure dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Danila Bandaccari.

Data
20-03-2018

Il Responsabile del Servizio
BANDACCARI DANILA